



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA

Presidente rel. ed est.

Giuseppe di PIETRO

Giudice

Francesco Antonino CANCELLA

Giudice

**SENTENZA n. 388/2025**

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69942** del registro di segreteria,  
promosso con relazione n. 725 del 2025, relativo alla riscossione  
dell'imposta di soggiorno del Comune di Trapani per l'anno **2023**, nei  
confronti dell'agente contabile:

**Società ZA' MARIA s.r.l. (P.I. 03273650832)**, gestore della struttura  
ricettiva "Palazzo Gatto Art Hotel & SPA", sita nel comune di Trapani  
in via della Cuba n.9 -c.a.p. 91100 (TP); p.e.c: [zamarina@pec.it](mailto:zamarina@pec.it); sede  
legale: via Nazionale S.S. 113 7, c.a.p.98072 frazione Canneto , Caronia  
(ME) in persona del legale rappresentante pro-tempore quale  
amministratore unico sig. Imbordino Salvatore (C.F.  
MBRSVT67C29I199G).

*con l'intervento della*

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei  
Conti per la Regione siciliana;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025, il relatore,

Pres. Anna Luisa Carra, il Pubblico Ministero, nella persona del SPG

Carla Marincovich, non presente l'agente contabile.

Ritenuto in

### FATTO

**I-** Con relazione n. 725/2025 resa sul conto giudiziale depositato il 9 aprile 2025 ed iscritto al n. 104039, relativo all'imposta di soggiorno spettante al Comune di Trapani per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Società ZA'MARIA s.r.l., gestore della struttura ricettiva Palazzo Gatto Art Hotel & SPA, il giudice istruttore ne chiedeva l'iscrizione a ruolo, segnalando che, a seguito dell'esame del conto, erano emersi profili di inadempimento nei versamenti relativi all'imposta di soggiorno per l'esercizio 2023, per complessivi euro 15.582,50.

Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito il quadro normativo che regola il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive alberghiere all'Ente comunale che ha istituito il tributo, ha illustrato i risultati dell'istruttoria, ove è emerso quanto segue.

**II.** Il conto è stato trasmesso dall'Agente contabile al Comune di Trapani tramite la casella PEC "zamarca@pec.it" intestata al sig. Salvatore Imbordino quale legale rappresentante *p.t.* della suddetta Società. Esso è stato redatto sul modello 21 previsto per gli Enti locali territoriali (*ex* D.P.R. n. 194/1996); nella sezione "riscossione ricevute nn" sono solo parzialmente indicati i numeri delle ricevute rilasciate. Nelle colonne "versamento in tesoreria" e "versamento importo" sono stati indicati un numero di versamento

e l'importo di euro 2.602,50; tale importo, come attestato dal Comune di Trapani, riguarda l'imposta di soggiorno riscossa dall'Agente contabile nel 2022 e versata all'Ente locale in data 09/10/2023.

Il conto in argomento non è stato parificato da parte del Comune di Trapani in quanto *"l'intera imposta riscossa nell'anno 2023 non è stata versata"*.

Con nota istruttoria del 28 aprile 2025, prot. n. 1355, inviata a mezzo p.e.c. al Comune di Trapani, è stata richiesta l'acquisizione della seguente documentazione:

- 1) *Le dichiarazioni mensili/ trimestrali sulla riscossione dell'Imposta di Soggiorno (IdS) effettuate dall'agente contabile es. fin. 2023, per la struttura ricettiva in oggetto, sul portale Stay Tour in uso dall'Amministrazione;*
- 2) *Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno da parte del Comune vigente per l'annualità 2023;*
- 3) *La deliberazione di Giunta Comunale delle tariffe per IdS applicate per l'anno 2023 in funzione delle classificazioni delle strutture ricettive;*
- 4) *Ogni altra documentazione ritenuta utile a giustificazione delle movimentazioni contabili di cui al conto in argomento.*

A seguito della suddetta nota istruttoria il Comune di Trapani, tramite p.e.c. (acquisita al prot. n. 1450 del 07/05/2025), ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) *dichiarazioni periodiche effettuate dall'Agente contabile per la struttura ricettiva in oggetto, tramite l'applicativo Stay Tour, relative all'annualità 2023, come stabilite da Regolamento;*

2) regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno vigente per l'annualità 2023;

3) deliberazione di Giunta comunale n. 102/2019 relativa alle modifiche delle tariffe;

4) elenco ospiti e pernotti dichiarati dal titolare della struttura sul portale Stay Tour e riportati nel report giornaliero dal mese di marzo al mese di dicembre 2023.

L'importo dovuto per l'imposta di soggiorno dai soggetti ospitati nella struttura ricettiva "Palazzo Gatto Art Hotel & SPA", secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla delibera di G.M. di approvazione delle tariffe, è pari ad euro 2,5 a pernottamento, per i primi cinque giorni consecutivi del soggiorno presso la struttura.

Il suddetto Regolamento attribuisce al gestore della struttura ricettiva gli obblighi di riscossione, rendicontazione e riversamento dell'Imposta di Soggiorno al Comune di Trapani per cui tra il gestore della struttura ricettiva e l'Ente locale "si instaura un rapporto di servizio che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente, da tenere ben distinte dall'obbligazione tributaria" (C. conti, Sez. II App., sent. n. 34/2024).

Ne consegue che il gestore della struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile con conseguente suo obbligo di resa del conto giudiziale. Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza contabile d'appello anche dopo l'entrata in vigore

delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di soggiorno, prima dall'art. 180, co. 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. nella L. 17 luglio 2020 n. 77, il quale, introducendo il comma 1-*ter* all'art. 4 D.lgs. n. 23/2011, ha attribuito ai gestori della struttura recettiva la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e, in seguito, dall'art. 5-*quinq*ues del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215 il quale ha espressamente previsto l'applicabilità retroattiva della nuova disciplina normativa anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Infatti, come rileva il magistrato istruttore, è irrilevante l'assoggettamento del gestore della struttura ricettiva alla giurisdizione tributaria, "potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile (quale agente contabile), qualora vi sia stato il maneggio di denaro pubblico, a seguito dell'incasso nei confronti del cliente dell'imposta, poi non riversata" per cui i suddetti mutamenti normativi intervenuti "non hanno intaccato il rapporto di servizio fra il comune beneficiario del tributo e il gestore della struttura ricettiva, che, in quanto incaricato del maneggio di denaro pubblico, assume il ruolo di agente contabile, insieme a quello di responsabile di imposta, che assolve funzioni differenti" (C. conti, Sez. II App., sent. n. 34/2024 e la giurisprudenza contabile ivi richiamata: Sez. II App., n. 91/2024, n. 134/2024, n.135/2024, 166/2024, n. 184/2024, n. 262/2024, n. 264/2024; Sez. I App., n.107/2023 e n. 387/2023). La giurisprudenza costante di questa Sezione ha dato

continuità a tale impostazione (cfr. *ex multis*, C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 47/2025).

Inoltre, nel caso di struttura ricettiva intestata a persona giuridica, ai fini dell'individuazione in concreto dell'agente contabile, è stato affermato che "l'agente contabile tenuto alla presentazione del conto giudiziale dell'imposta di soggiorno ... è da individuare nell'impresa turistica (persona fisica o giuridica) che gestisce la struttura ricettiva, ferma restando l'eventuale concorrente responsabilità amministrativa di terzi in relazione ad ipotetici ammanchi o distrazioni dell'imposta" (C. conti, Sez. giur. Abruzzo, sent./ord. n. 73/2018).

Ciò posto in termine di sussistenza della qualifica di agente contabile in capo alla società ZA' MARIA S.r.l (P.I. 03273650832) in persona del legale rappresentante *p.t.* sig. Imbordino Salvatore (C.F. MBRSVT67C29I199G) quale gestore della struttura ricettiva "Palazzo Gatto Art Hotel & SPA" di Trapani, incaricata della riscossione dell'imposta di soggiorno per il 2023, il magistrato relatore ha osservato che con riferimento alle riscossioni dell'imposta di soggiorno del 2023, dal confronto tra i dati rappresentati nel conto giudiziale, le dichiarazioni periodiche caricate dall'Agente contabile sull'applicativo Stay Tour e il report giornaliero compilato dallo stesso Agente tramite il portale Stay Tour sono emerse le discordanze riportate in una analitica tabella della relazione istruttoria: in primo luogo, ha rilevato che per il mese di gennaio 2023 l'Agente contabile, nel report giornaliero, non ha dichiarato gli

ospiti e i relativi giorni di permanenza mentre per lo stesso mese l'importo dichiarato riscosso nelle "dichiarazioni periodiche" risulta essere diverso rispetto a quanto dichiarato come riscosso nel conto giudiziale (riscossioni IdS dichiarate pari ad euro 510,00), che è il dato preso a riferimento per il calcolo dell'omesso versamento per il mese di gennaio 2023.

In secondo luogo, è stato rilevato che risultano delle differenze sugli importi delle riscossioni dell'IdS per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e novembre del 2023 fra i dati rappresentati nel conto giudiziale e nelle dichiarazioni periodiche e quanto dichiarato dallo stesso Agente contabile nel report giornaliero. In considerazione di tali discordanze per i suddetti mesi, ai fini del calcolo dell'omesso riversamento, sono stati presi a riferimento i dati dichiarati in quest'ultimo report, in quanto ritenuti di più sicura attendibilità.

Pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Trapani, con riferimento agli incassi per l'Imposta di Soggiorno, rendicontati nel conto giudiziale e meglio dettagliati (per i mesi da marzo a dicembre 2023) nel report giornaliero, risulta dovuto dalla società ZA' MARIA s.r.l. (P.I. 03273650832) in persona del legale rapp.te p.t. sig.Imbordino Salvatore (C.F.MBRSVT67C29I199G)

un importo pari ad **euro 15.582,50** (quindicimilacinquecentottantadue/50) quale omesso versamento dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2023 relativo alla struttura ricettiva "Palazzo Gatto Art Hotel & SPA" di Trapani. A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali sulle somme riscosse e

non versate alle date di scadenza di cui all'art. 4, comma 4 del Regolamento (cfr. col. H della tab. 1), da ciascuna di queste date fino al soddisfo.

**III.** Alla luce dei motivi sopra esposti il Magistrato relatore ha chiesto che, previa iscrizione a ruolo d'udienza *ex art. 147 c.g.c.*, il conto in epigrafe venisse dichiarato irregolare per le ragioni suindicate e che il suddetto Agente contabile venisse condannato al pagamento in favore del Comune di Trapani della somma di euro **15.582,50** (*quindicimilacinquecentottantadue/50*) oltre gli interessi legali sulle somme riscosse e non riversate alle date di scadenza di cui all'art. 4, comma 4 del Regolamento (cfr. col. H della tab. 1), da ciascuna di queste date fino al soddisfo.

**IV** - Con decreto presidenziale veniva fissata l'udienza di discussione in data 8 ottobre 2025 assegnandosi alla parte termine fino al 18 settembre per il deposito di atti e documenti in segreteria. Con p.e.c. in data 25 settembre 2025 il comune di Trapani restituiva la relata di notifica alla Società ZA' MARIA s.r.l. effettuata, in data 25 settembre 2025, in persona del legale rappresentante Salvatore Imbordino, con invio all'indirizzo p.e.c. della Società la relazione sul conto e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

Con nota allegata alla comunicazione di avvenuta notifica all'agente contabile il segretario generale del Comune di Trapani ha giustificato il notevole ritardo con il quale l'Ente ha provveduto a notificare la relazione e il d.f.u. all'agente contabile, indicandone la causa in un errore di trasmissione degli atti al Servizio Tributi anziché a quello

Messi Notificatori.

**V-** Con conclusioni depositate in data 30 luglio 2025, il Pubblico Ministero, rilevando che le criticità segnalate dal Magistrato relatore sul conto risultavano provate dalla documentazione acquisita, ha aderito alla richiesta di declaratoria di irregolarità del conto e di condanna dell'agente contabile società ZA' MARIA s.r.l

**VI-** All'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Collegio, valutati i tempi ristrettissimi a disposizione dell'agente contabile per spiegare eventuali difese, a causa della tardiva notifica da parte del Comune, ha disposto d'ufficio il rinvio della trattazione dell'odierno giudizio all'udienza del 3 dicembre 2025.

**VII-** Alla data odierna l'agente contabile non risulta rappresentato da un legale né è comparso.

## **DIRITTO**

**1.**In via preliminare, deve puntualizzarsi che il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale assunto al n. 69942 del registro di segreteria, depositato il 9 aprile 2025 ed iscritto al n. 104039, relativo all'imposta di soggiorno spettante al Comune di Trapani per l'esercizio finanziario 2023 da parte della società ZA'MARIA s.r.l., gestore della struttura ricettiva "Palazzo Gatto Art Hotel S.p.a.", oggetto di parifica negativa adottata con prot. 55696 del 1 °luglio 2024 del responsabile del procedimento, che ha negato il visto di regolarità del conto in esame con la seguente motivazione: *"l'intera imposta riscossa nell'anno 2023 non è stata versata"*.

A tale riguardo, il Collegio osserva che la "parificazione" costituisce

una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo. Tale dichiarazione, tuttavia, non si sostanzia soltanto in una attestazione positiva, ben potendo verificarsi, invece, l'eventualità di una "parificazione con esito negativo". L'omessa parificazione, dovuta al mancato esercizio dell'attività di controllo dell'Amministrazione sul conto presentato dall'Agente contabile e dalla quale scaturisce l'improcedibilità del giudizio di conto, deve, infatti, essere tenuta distinta dalla ipotesi in cui - sebbene detto controllo venga esperito dall'Amministrazione - quest'ultima, non ritenendo corretta la gestione dell'Agente contabile, concluda per un esito negativo della parifica (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Piemonte, sent.463/2019).

Tale impostazione trova, peraltro, conferma nella considerazione in forza della quale la *cognitio* del Collegio, nel giudizio di conto, non è pregiudicata da un ipotetico provvedimento di positiva parificazione/approvazione amministrativa del conto né da un diniego espresso di parifica/approvazione (cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 98/2023).

Nel caso in esame, all'attestazione del Comune di Trapani di omesso versamento dell'imposta riscossa - a motivo del diniego di parifica del conto - non ha fatto riscontro alcuna prova contraria offerta dal legale rappresentante dell'agente contabile Società ZA 'MARIA, dimodoché

detta affermazione deve considerarsi provata.

**2.** Ancora preliminarmente, si osserva che la Società convenuta è stata correttamente qualificata come agente contabile con le conseguenze dell'applicabilità del relativo regime e del radicamento della giurisdizione in capo alla Corte dei conti.

Tale impostazione deve essere confermata - come esposto dal magistrato relatore sul conto- anche in esito alla modifica apportata all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 mediante l'introduzione - disposta dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 - di un comma 1-ter, che ha attribuito ai gestori delle strutture recettive la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Si ritiene, al riguardo, di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato anche presso questa Sezione, secondo il quale i mutamenti intervenuti non hanno intaccato il rapporto di servizio fra il comune beneficiario del tributo e il gestore della struttura ricettiva, che, in quanto incaricato del maneggio di denaro pubblico, assume il ruolo di agente contabile, insieme a quello di responsabile di imposta, che assolve a funzioni differenti (*cfr.* le sentenze della II Sezione d'Appello n. 34/2024, n.91/2024, n.134/2024, n.135/2024, 166/2024 n.184/2024, n.262/2024 e n.264/2024 e quelle della I Sezione d'Appello n. 107/2023 e n.387/2023).

**3.** Passando a vagliare le richieste del magistrato istruttore compendiate nella analitica relazione n.725/2025, sulle quali il P.M. ha concordato pienamente, si osserva che il conto è accompagnato dalla

denuncia della stessa amministrazione comunale che ha attestato l'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa dall'agente contabile nell'anno 2023, negandone la parificazione, con una differenza a debito del contabile pari ad euro 15.582,50.

Come esposto nella parte in fatto, dagli atti e in particolare dal conto stesso risulta che il suddetto importo non è stato riversato nelle casse dell'ente locale, in aperta violazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano la riscossione ed il versamento dell'Imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive.

In conclusione, deve essere dichiarata l'irregolarità della gestione in oggetto afferente all'esercizio finanziario 2023, con condanna del contabile Società ZA'MARIA s.r.l., in persona del legale sig. Imbordino Salvatore al pagamento di euro 15.582,50 (quindicimila cinquecentottantadue/50), in favore del Comune di Trapani, oltre interessi legali, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al soddisfo.

In considerazione della soccombenza, le spese del giudizio, quantificate come in dispositivo, sono a carico dell'agente contabile e in favore dell'Erario.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

**1)** dichiara l'irregolarità del conto iscritto al n. 69942 del registro di segreteria e per l'effetto, **condanna la Società ZA 'MARIA s.r.l.,** in persona del legale rappresentante sig. Imbordino Salvatore, al pagamento in favore del Comune di Trapani della somma di **euro**

**15.582,50 (quindicimilacinquecentottantadue/50)** oltre interessi legali,

da computarsi a far data dalla scadenza di ciascuna obbligazione di

riversamento e fino ad integrale soddisfo;

**2)** condanna altresì l'agente contabile al pagamento delle spese di

giustizia, in favore dello Stato, che si liquidano in **euro 89,18;**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

Il Presidente -estensore

Anna Luisa Carra

*Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 30 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

*f.to digitalmente*

|                                                                                          |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Originale sentenza                                                                       | €        | 64,00        |
| Originale sent. Esecutiva digitale                                                       | €        | 16,00        |
| Diritti di cancelleria digitali                                                          | €        | 10,47        |
| <b>Totale spese</b>                                                                      | <b>€</b> | <b>90,47</b> |
| Il Direttore della Segreteria<br>Dott.ssa Caterina Giambanco<br><i>F.to Digitalmente</i> |          |              |